



## AUSSERHOFER & PARTNER

### TEMI SOTTO LALENTE

#### Economia & tributi

Concordato preventivo biennale - Informazione generale.....	2
Mancata comunicazione ENEA non costituisce motivo di decadenza.....	2
Novità nel settore dei lavori di recupero/ristrutturazione energetica.....	3
Obbligo di polizze catastrofali per le imprese.....	4
Bilancio annuale: I limiti vengono aumentati.....	4

I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza di natura fiscale o giuridica. Per le informazioni fornite non si assumono alcune responsabilità.

Ausserhofer & Partner GmbH Freiberuflergesellschaft | Nordring 25 | I-39031 Bruneck | [www.ausserhofer.info](http://www.ausserhofer.info)  
[kanzlei@ausserhofer.info](mailto:kanzlei@ausserhofer.info) | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



## ECONOMIA & TRIBUTI

### Concordato preventivo biennale - Informazione generale

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio ha introdotto il cosiddetto “**concordato preventivo biennale**”. Questo prevede che le imprese e i liberi professionisti che compilano il questionario ISA nella dichiarazione dei redditi possano determinare il proprio reddito per due anni in anticipo. Coloro che applicano il regime forfettario può determinare il proprio reddito solo per un anno. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software che calcola il reddito per il 2024 e il 2025 in base a vari parametri e al reddito del 2023 e al punteggio ISA per il 2024 e il 2025. Se il contribuente accetta questi valori, solo questi redditi saranno tassati negli anni successivi, indipendentemente da quanto sia alto il reddito effettivo secondo il conto economico. Si tratta quindi di una disposizione facoltativa. I vantaggi per il contribuente sono che vi è un certo grado di certezza nella pianificazione, che le opzioni di controllo dell'ufficio fiscale sono limitate per i due anni e che solo il reddito fisso deve essere tassato anche se si prevede un aumento delle entrate. Inoltre, deve essere pagata solo una flat tax sulla differenza positiva tra il reddito calcolato per il 2024 e il 2025 e il reddito del 2023. Ciò può comportare vantaggi fiscali non trascurabili. Uno svantaggio, invece, può sorgere nel caso in cui il reddito sia stato determinato, ma il reddito crolli a causa di una situazione di ordine obliquo e quindi non si raggiunga il reddito calcolato. Questo perché vale il principio secondo cui se i valori sono stati accettati, il concordato preventivo biennale può essere annullata solo in circostanze straordinarie. In caso contrario, il reddito deve essere tassato in ogni caso in base alla determinazione.

Alcuni clienti sono già stati contattati dal loro consulente. Gli altri clienti saranno esaminati dal loro consulente nelle prossime settimane e, se il confronto preliminare è interessante, saranno informati delle varie opzioni.

### Mancata comunicazione ENEA non costituisce motivo di decadenza

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 12 luglio 2024, stabilisce che la mancata comunicazione all'ENEA dopo il termine dei lavori di efficientamento energetico non costituisce motivo di decadenza per il bonus fiscale sulle misure di risparmio energetico. Si contrasta così l'opinione dell'Agenzia delle Entrate, che in diverse circolari aveva affermato che una comunicazione tempestiva entro 90 giorni all'Agenzia fosse necessaria. La Corte di Cassazione motiva questa decisione evidenziando che il termine in questione non è previsto dalla legge, che l'obbligo di comunicazione ha solo finalità statistiche e che l'Agenzia non è pervenuta alla sua posizione attraverso l'interpretazione delle leggi e delle normative esistenti.



## Novità nel settore dei lavori di recupero/ristrutturazione energetica

Fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla legge contabile del 2025, alcuni crediti d'imposta nel settore dell'edilizia residenziale cesseranno di essere applicati a partire dal 2025 o le percentuali saranno ridotte a partire dal 2025. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle prossime modifiche alle detrazioni fiscali nel settore delle ristrutturazioni edilizie:

tipo	% detrazione	periodo	massimali
Ristrutturazione edilizia („Bonus casa“)	50%	Fino al 31/12/2024	96.000,00€
	36%	dal 01/01/2025	48.000,00€
	30%	dal 01/01/2028	48.000,00€
bonus mobili	50%	Fino al 31/12/2024	5.000,00€
		Dal 01/01/2025	abrogato
bonus verde	36%	Fino al 31/12/2024	5.000,00€
		Dal 01/01/2025	abrogato
Ristrutturazione energetica („ecobonus“)	65%	Fino al 31/12/2024	/
		Dal 01/01/2025	Non ci sono ancora indicazioni sulla proroga

A causa delle modifiche previste a partire dal 2025, si consiglia di anticipare i lavori di ristrutturazione previsti o di versare un acconto entro il 31 dicembre 2024, in modo da poter ancora usufruire delle maggiori detrazioni fiscali.



## Obbligo di polizze catastrofali per le imprese

Entro il 31 dicembre 2024, le aziende italiane devono stipulare assicurazioni per coprire i danni causati da eventi naturali come inondazioni, terremoti e frane. Questo è stato stabilito dalla legge di bilancio 2024, e un decreto attuativo del Ministero delle Imprese regolerà i dettagli operativi. Questo obbligo riguarda tutte le aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, con l'eccezione delle aziende le cui proprietà sono state costruite senza autorizzazione o sono soggette a abusi edilizi. Per l'inosservanza, non sono previste sanzioni pecuniarie dirette per le aziende, ma la loro scelta limita l'accesso a misure di supporto in caso di catastrofi. Tuttavia, per le compagnie assicurative, l'inosservanza comporta conseguenze, con multe che vanno da 100.000 a 500.000 euro. La copertura dei danni materiali a terreni, edifici, impianti e macchinari in caso di catastrofe sarà quindi regolata dalla stipula di un'assicurazione, e la disposizione citata mira a offrire maggiore sicurezza alle aziende assicurate e a consentire una rapida ripresa delle attività.

## Bilancio annuale: I limiti vengono aumentati

Con il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 è stata attuata la direttiva UE (RL 2023/2775/EU), che ha aumentato o adeguato all'inflazione alcuni limiti relativi al bilancio annuale abbreviato e al bilancio per le microimprese.

I limiti precedenti per le società di capitali con bilancio abbreviato sono stati aumentati del 25%:

§ Totale attivo 5.500.000 euro (precedentemente 4.400.000 euro),

§ Ricavi delle vendite 11.000.000 euro (precedentemente 8.800.000 euro).

Il numero medio di dipendenti fissato a 50 rimane invariato.

Condizione per l'applicazione del bilancio abbreviato è che due dei tre limiti sopra menzionati non siano superati in due esercizi consecutivi.

Sono stati adeguati anche i limiti per le microimprese (art. 2435-ter cc), ovvero:

§ Totale attivo 220.000 euro (precedentemente 175.000 euro),

§ Ricavi delle vendite 440.000 euro (precedentemente 350.000 euro).

Il numero medio di dipendenti fissato a 5 rimane invariato.

Anche per l'applicazione del bilancio per le microimprese vale che due dei tre limiti menzionati non devono essere superati in due esercizi consecutivi.

Il decreto menzionato all'inizio entra in vigore il 25 settembre, pertanto si può assumere che le novità possano essere applicate a partire dall'esercizio 2024 (esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024 o successivamente).

Ausserhofer & Partner Srl

